



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 468/14/CONS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI
CONCENTRAZIONE CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DI
PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante *“Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, come convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

VISTA la delibera n. 114/14/CONS del 13 marzo 2014, allegato A, recante: *“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2012”*;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”*;

VISTI gli atti del procedimento;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del *Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici* (di seguito Testo Unico) è tenuta, in occasione di operazioni di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo 43;

2. con istanza del 1 settembre 2014 (prot. n. 45381), il sig. Christopher John Taylor, nato a Durham City il 6 febbraio 1971, con domicilio in 8 Claremont Road, Teddington, Middlesex TW11 8DG, Gran Bretagna, in qualità di Company Secretary della società BSkyB, ha notificato l'operazione di concentrazione avente ad oggetto il trasferimento di proprietà in favore della società British Sky Broadcasting Group plc (BSkyB) della società Sky Italia s.r.l. (Sky);

3. la società BSkyB, risulta essere:

- una “*public limited company*” di diritto inglese, con sede legale in Grant Way, Isleworth Middlesex TW7 5QD, Regno Unito, che controlla un gruppo di società (“Gruppo BSkyB”) che operano principalmente nel settore televisivo e media nel Regno Unito e in Irlanda;

- quotata alla borsa di Londra e non soggetta al controllo di alcuna società. Al 30 giugno 2014, il maggiore azionista di BSkyB era 21st Century Fox, Inc. (soggetto cedente), con il 39,14% del capitale sociale di BSkyB. I diritti di voto relativi a tale partecipazione sono tuttavia limitati al 37,19%. La restante parte del capitale sociale di BSkyB è posseduta da azionisti che detengono quote minori. In particolare, la partecipazione detenuta da 21st Century Fox, Inc. non è sufficiente per consentire alla società in questione di esercitare alcuna forma di controllo su BSkyB in quanto tale partecipazione non consente di esprimere un numero di voti sufficiente a nominare alcuno dei componenti del Board of Directors di BSkyB. Il Board è, infatti, composto da 15 amministratori (2 esecutivi e 13 non esecutivi) e, ai sensi dello UK Corporate Governance Code del Financial Reporting Council, la maggioranza di questi (pari a 9 membri non esecutivi) deve essere indipendente. Il Board of Directors di BSkyB nomina l'amministratore delegato di BSkyB che, a sua volta, nomina i dirigenti apicali;

- non operante in alcun settore del SIC;

- soggetto giuridico avente il seguente assetto amministrativo: Presidente: Ferguson Nicholas; Amministratore Delegato Darroch Jeremy, Amministratori esecutivi: Griffith Andrew; Amministratori non esecutivi: Higginson Andrew, Carey Chase, Clarke Tracy, De Voe David F. Gilbert Martin, Grate Adine, Lewis David, Murdoch James, Rimer Daniel, Pigasse Matthieu, Siskind Arthur, Sukawaty Andrew;

4. la società Sky Italian Holdings S.p.A risulta essere:

- società di diritto italiano, costituita con atto del 16 luglio 2014, iscritta al Registro delle imprese di Milano a partire dal 22 luglio 2014 (n. iscrizione e codice fiscale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

08726680963) ed avente come oggetto sociale unicamente la gestione di partecipazioni e il finanziamento di società partecipate;

- soggetto giuridico avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio di Amministrazione: Christopher Jon Taylor; Consigliere: Colin Robert Jones;

- controllata al 100% dalla società di diritto inglese Sky International Operations Limited (società del gruppo BSkyB);

5. la società Sky Italia s.r.l., società oggetto di trasferimento, risulta essere:

- una società italiana a responsabilità limitata c.f. n. 04619241005, avente sede legale in via Monte Penice n. 7 cap. n. 20138, Milano;

- soggetto giuridico avente il seguente assetto amministrativo: Presidente: Murdoch James Rupert Jacob c.f. n. *omissis*; Amministratore Delegato: Zappia Andrea c.f. n. *omissis*; Consigliere con deleghe: Labianca Domenico Carlo Fausto c.f. n. *omissis*; Consiglieri: Kaner Mark Lewis c.f. n. *omissis*, Davey Gary Desmomd c.f. n. *omissis*, Murdoch Keith Rupert c.f. n. *omissis* e De Santis Scacco Osvaldo c.f. n. *omissis*;

- controllata al 100% dalla società SGH Stream Sub, Inc., il cui capitale sociale è detenuto al 100% da 21st Century Fox America, Inc., il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da 21st Century Fox, Inc (società cedente);

- controllante al 100% del capitale sociale delle seguenti società:

- Sky Italia Network Service s.r.l., c.f. n. 11655910153 (società non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC);
- Telepiù s.r.l., c.f. n. 08549180159 (società non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC);

- operante nei seguenti settori del SIC: radio e servizi di media audiovisivi e stampa quotidiana e periodica;

- iscritta al registro degli operatori della comunicazione con il numero 9310 dal 29 agosto 2001 in qualità di fornitrice di servizi di media audiovisivi sia lineari che a richiesta, sia in modalità *pay* che gratuita, attraverso l'utilizzo di diverse piattaforme trasmissive, inclusi satellite, DTT, IPTV, Internet e reti mobili;

- titolare di:

- un'autorizzazione generale per l'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi ad accesso condizionato, compresa la *pay per view*, ai sensi dell'art. 31 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;
- 26 autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi, su satellite, IPTV, rete Internet e reti mobili (Delibere Agcom nn.: 506/12/CONS per il marchio



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

“Sky TG 24”, 518/12/CONS per il marchio “Sky Meteo 24”, 312/09/CONS per il marchio “Cielo”, 512/12/CONS per il marchio “Sky Uno”, 501/12/CONS per il marchio “Sky Cinema 1”, 504/12/CONS per il marchio “Sky Cinema Hits”, 499/12/CONS per il marchio “Sky Cinema Family”, 502/12/CONS per il marchio “Sky Cinema Passion”, 507/12/CONS per il marchio “Sky Cinema Comedy”, 503/12/CONS per il marchio “Sky Cinema Max”, 508/12/CONS per il marchio “Sky Cinema Cult”, 505/12/CONS per il marchio “Sky Cinema Classics”, 521/12/CONS per il marchio “Sky Atlantic”, 513/12/CONS per il marchio “Calcio Sky”, 515/12/CONS per il marchio “Sky Supercalcio”, 511/12/CONS per il marchio “Sky Sport 1”, 517/12/CONS per il marchio “Sky Sport 2”, 514/12/CONS per il marchio “Sky Sport 3”, 509/12/CONS per il marchio “Sky Sport 24”, 524/12/CONS per il marchio “Sky Sport F1”, 522/12/CONS per il marchio “Sky Sport Moto GP”, 313/09/CONS per il marchio “Sky 3D”, 510/12/CONS per il marchio “Sky Inside”, 523/12/CONS per il marchio “Sky Arte”, 519/12/CONS per il marchio “Vetrina Primafila”, 500/12/CONS per il marchio “Sky Sport Plus”);

- un’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze digitali terrestri per il marchio “Cielo” (Determina MISE n. DGSCER/DIV. III/90064);
- due servizi di media audiovisivi a richiesta, forniti attraverso i servizi “Sky On Demand” e “Sky On Line”;
- titolare, altresì, dei seguenti titoli abilitativi attualmente non in uso:
 - due autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze digitali terrestri per i marchi “Cielo 2” e “Cielo Sport” (Determine MISE nn. DGSCER/DIV.III/60576 e DGSCER/DIV.III/60578 del 17 settembre 2010);
 - quattro autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi su piattaforma digitale satellitare (Delibera n. 516/12/CONS del 24 ottobre 2012 per il marchio “Sky Sport Extra”, Delibera n. 520/12/CONS del 24 settembre 2012 per il marchio “Sky Mondo e Natura”, Delibera n. 635/08/CONS del 6 novembre 2008 per il marchio “Sky Cinema + 24” e Delibera n. 636/08/CONS del 6 novembre 2008 per il marchio “Sky Cinema Max+1”);
 - due autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica per i marchi “Sky Sport” e “Sky Cinema”;
 - 11 dichiarazioni al Ministero per lo sviluppo economico (rese nelle date del 26 maggio 2006, 30 agosto 2006, 1 dicembre 2006, 12 dicembre 2006, 27



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

novembre 2009 e 18 dicembre 2009), ai sensi della Delibera n. 435/01/CONS, aventi ad oggetto la trasmissione di servizi di media audiovisivi su reti DVB-H;

6. l'operazione in esame è stata posta in essere attraverso la stipula, in data 24 luglio 2014, di un contratto di compravendita ("*Share Purchase Agreement*" – SPA –) avente ad oggetto l'acquisizione da parte di BSkyB, attraverso una società di nuova costituzione interamente controllata (Sky Italian Holdings S.p.A.), del 100% del capitale sociale di Sky detenuto da 21st Century Fox, Inc. Al completamento della predetta operazione, BSkyB eserciterà, attraverso Sky Italian Holdings S.p.A., il controllo esclusivo di diritto su Sky e sulle società da essa controllate. L'acquisizione di Sky da parte di BSkyB è inoltre condizionata (e collegata) al completamento dell'acquisizione da parte di BSkyB da 21st Century Fox, Inc. del 57,4% delle azioni di Sky Deutschland, concordata con accordo sottoscritto il 25 luglio 2014, e al completamento dell'offerta pubblica volontaria di acquisto sulle restanti azioni di Sky Deutschland. Sky Deutschland è una società tedesca quotata alla Borsa di Francoforte controllata esclusivamente da 21st Century Fox, Inc., ed è attiva principalmente nella fornitura di servizi di pay-TV in Germania ed in Austria;

7. per quanto riguarda il rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti, l'operazione in esame non determina il superamento del limite anticoncentrativo del 20% di cui all'articolo 43, comma 7 del Testo Unico, in quanto non comporta l'acquisizione, da parte delle società partecipanti, del controllo diretto o indiretto di nuovi e ulteriori programmi televisivi rispetto a quelli attualmente eserciti (la società BSkyB non è titolare, né direttamente né per il tramite di società controllate, di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri; la società Sky Italia s.r.l. è titolare di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri per il marchio "Cielo" e di due ulteriori autorizzazioni attualmente non in uso);

8. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo Unico, si rileva che la società BSkyB, né direttamente né per il tramite di società controllate, opera in alcun settore del Sistema integrato delle comunicazioni in Italia (di seguito, SIC).

La società Sky Italia s.r.l. risulta aver conseguito nell'anno 2012 ricavi pari al *omissis* del SIC, come comprovato dalla Delibera n. 114/14/CONS del 13 marzo 2014 e relativo allegato A. L'operazione in esame non è, pertanto, idonea a consentire alle società partecipanti di conseguire ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC, così come definiti dall'Autorità nella predetta delibera n.114/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

9. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, le società partecipanti non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi in quel settore;

10. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 della delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014, alle condizioni e nei termini di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Napoli, 23 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani